



Pizzo ente sportivo dilettantistico associazione di promozione sociale

STATUTO

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE SOCIALE

1. È costituito un ente avente finalità sportiva e ragione sociale dilettantistica la cui denominazione indica la natura di associazione di promozione sociale.
2. La denominazione sociale è “Pizzo ente sportivo dilettantistico associazione di promozione sociale” (d’ora in poi Associazione), abbreviata anche con l’acronimo “Pizzo esd aps”, con l’aggiunta di “ets” ad avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).
3. La denominazione sociale dell’Associazione è utilizzata in tutti i segni distintivi rivolti al pubblico.

ARTICOLO 2. SEDE LEGALE

1. L’Associazione ha sede legale in via Sant’Antonio a Pizzo (VV), Calabria, Italia.
2. L’organo amministrativo dell’Associazione può deliberare l’istituzione di diverse sedi operative.
3. L’organo amministrativo dell’Associazione può deliberare la modifica della sede legale e di quelle operative nel comune di Pizzo e ciò non comporta modifiche all’Atto costitutivo e allo Statuto.

ARTICOLO 3. OGGETTO SOCIALE

1. L’Associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Si considerano di interesse generale le attività aventi ad oggetto:
 - a. educazione, istruzione e formazione professionale, attività di interesse sociale con finalità educativa;
 - b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
 - d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - e. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;
 - f. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
 - g. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
2. Relativamente all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche sono ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica delle discipline sportive riconosciute dal CONI, comprese le modalità allenanti con metodologie diversificate o le specialità connesse, in ogni forma e manifestazione, a livello amatoriale, promozionale e agonistico.

ARTICOLO 4. ATTIVITÀ A CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE

3. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle principali, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività a carattere secondario e strumentale rispetto alle istituzionali:
 - a. gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
 - b. attuazione di servizi in strutture sportive per lo svolgimento di attività del tempo libero quali punti di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande preconfezionati tra cui integratori alimentari;
 - c. manutenzione di attrezzature sportiva ad uso dei soci, utile allo svolgimento delle attività statutarie;
 - d. organizzazione di progetti tesi alla valorizzazione del territorio attraverso lo sport;

- e. organizzazione di viaggi e turismo sociale di tipologie e finalità sportive a favore dei propri soci;
- f. pubblicazione e diffusione di prodotti editoriali connessi all'attività istituzionale
- g. svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport;
- h. esercizio di attività connesse alle attività istituzionali ai fini di autofinanziamento;

ARTICOLO 5. RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI, ISCRIZIONE AI REGISTRI PREPOSTI, AFFILIAZIONE A ORGANISMI SPORTIVI

1. L'Associazione adempie agli obblighi per acquisire e confermare il riconoscimento ai fini sportivi e per formalizzare la natura di ente sportivo operante nel Terzo settore.
2. L'Associazione provvede all'iscrizione:
 - a. al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite l'Ufficio regionale della Regione Calabria.
 - b. al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 - c. al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito dal Consiglio Nazionale del CONI.
3. L'Associazione svolge la propria attività sportiva operando nell'ambito dell'organismo sportivo riconosciuto dal CONI a cui intende affiliarsi, come una Federazione sportiva nazionale (FSN), un Ente di promozione sportiva (EPS), una Disciplina sportiva associata (DSA).
4. L'Associazione rispetta l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti dell'organismo sportivo affiliante, oltre a quelle del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, compresi i provvedimenti adottati in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo;
5. L'Associazione comunica all'organismo sportivo affiliante l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni modifica intervenuta durante l'anno sociale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 6. NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'Ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. L'Ordinamento interno prevede l'elettività delle cariche e garantisce a ogni socio in regola il diritto dell'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 7. ORGANI ASSOCIATIVI

1. L'Associazione ha i seguenti organi associativi:
 - a. L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'ente.
 - b. Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'ente.
 - c. Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'ente.
 - d. Il Collegio arbitrale, organo giurisdizionale dell'ente nominato in caso di controversie tra soci.
2. Le cariche sono ricoperte da soci maggiorenni in regola, non assoggettati a squalifiche o sospensioni da parte del CONI o dell'organismo sportivo affiliante per periodi nel complesso superiori ad 1 anno.
3. L'assunzione delle cariche è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, previsti dai regolamenti interni dell'Associazione e degli organismi affilianti.

ARTICOLO 8. VITA ASSOCIATIVA

1. Ogni persona interessata alle attività dell'Associazione ha diritto di chiedere di entrare a farne parte, ma non gode del diritto di entrarvi.
2. Il socio è la persona la cui istanza di ammissione è accettata su delibera del Consiglio direttivo.
3. All'atto della deliberazione dell'ammissione il socio è annotato nel libro dei soci.
4. Il socio, sin dall'atto dell'iscrizione e per tutta la durata del rapporto associativo, accetta Statuto, regolamenti, delibere e provvedimenti dell'Associazione, del CONI e di ogni organismo sportivo cui l'ente è affiliato, e di osservare gli obblighi derivanti da quanto in essi è disposto.
5. La regolare iscrizione e la qualità di socio è subordinata al versamento della quota associativa.
6. Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.

7. La qualità di socio e la quota associativa non possono essere trasferite per atto tra vivi o a causa di morte.
8. Il socio iscritto da più di 3 mesi ha diritto all'elettorato attivo e passivo in seno all'Assemblea dei soci.
9. Le prerogative del rapporto associativo, come i diritti di elettorato attivo e passivo, sono sospese nei periodi in cui il socio sia destinatario di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
10. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e si perde solo nei seguenti casi:
 - a. decesso del socio;
 - b. recesso per volontà del socio che presenta le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo;
 - c. morosità relativa al versamento di quote sociali o corrispettivi specifici per attività istituzionali, quando tale condizione si protrae oltre il termine di 30 giorni dalla data fissata per il versamento;
 - d. esclusione del socio deliberata dal Consiglio direttivo nei casi in cui:
 - i. il socio attua comportamenti in contrasto con le finalità e gli scopi sociali;
 - ii. viene a mancare la collaborazione per il raggiungimento delle finalità sociali da parte del socio;
 - iii. vengono a mancare la capacità del socio di agire o di intendere e di volere;
 - iv. il socio arreca danni morali o materiali all'Associazione.

ARTICOLO 9. ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è indetta in via ordinaria e straordinaria.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve riportare giorno, ora e luogo della riunione, gli argomenti posti all'ordine del giorno non potendosi deliberare su argomenti ulteriori rispetto a quelli previsti nello stesso ordine del giorno.
3. L'Assemblea ordinaria è indetta in 1^a e in 2^a convocazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza con avviso sulla bacheca sociale.
4. Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria devono passare almeno 24 ore.
5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
 - a. in 1^a convocazione in presenza della metà più uno di soci aventi diritto al voto;
 - b. in 2^a convocazione in presenza di qualsiasi numero di soci aventi diritto al voto.
6. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per discutere e deliberare:
 - a. l'approvazione delle quote di ammissione dei nuovi soci e sulle quote associative annuali preventivamente determinate dal Consiglio direttivo;
 - b. l'elezione e revoca di Presidente e Consiglio direttivo, la proposta di scioglimento dello stesso;
 - c. la Relazione annuale del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
 - d. l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio direttivo;
 - e. l'approvazione del Bilancio Preventivo predisposto dal Consiglio direttivo;
 - f. i regolamenti interni;
 - g. qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.
7. Per il rinnovo del Consiglio direttivo si riunisce l'Assemblea ordinaria elettiva, che:
 - a. nomina la Commissione di scrutinio;
 - b. elegge il Presidente dell'Associazione e due Consiglieri membri del Consiglio direttivo;
8. L'Assemblea straordinaria dei soci può essere richiesta da almeno un quarto degli associati, oppure dalla maggioranza del Consiglio direttivo o dal Presidente.
9. I richiedenti l'Assemblea straordinaria devono presentare istanza scritta contenente la proposta dell'ordine del giorno al Presidente, che provvede alla convocazione entro 30 giorni.
10. Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria devono passare almeno 24 ore.
11. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
 - a. in 1^a convocazione in presenza di due terzi di soci aventi diritto al voto;
 - b. in 2^a convocazione in presenza di un terzo di soci aventi diritto al voto.
12. L'Assemblea straordinaria si riunisce per discutere e deliberare:
 - a. modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - b. argomenti resisi necessari a causa di circostanze di natura straordinaria;
 - c. lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
13. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente.

14. In assenza del Presidente l'Assemblea dei soci è presieduta dal Vicepresidente o dal socio più anziano.
15. Delle riunioni dell'Assemblea dei soci è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
16. In assenza del Segretario fa le sue veci il socio più anziano non impegnato in altre funzioni.
17. I soci in regola hanno diritto di intervenire e di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.
18. Le deliberazioni, sia nel caso delle Assemblee ordinarie che di quelle straordinarie, sia 1^a che in 2^a convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
19. Per le deliberazioni vige il sistema di votazione palese, salvo i casi di deliberazioni relative a persone, per le quali si adotta lo scrutinio segreto.
20. Si applica il principio del voto singolo.
21. In rappresentanza del socio minorenne vota l'esercente la potestà genitoriale.
22. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.
23. È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

ARTICOLO 10. CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è composto da 3 soci eletti: il Presidente dell'Associazione e 2 Consiglieri.
2. Il Presidente e i 2 Consiglieri sono eletti nell'Assemblea ordinaria elettiva con 2 distinte votazioni.
3. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
4. In seno al Consiglio direttivo il Presidente individua il Vicepresidente e il Segretario.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.
6. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7. I membri del Consiglio direttivo esplicano il loro ufficio a titolo gratuito.
8. Il Consiglio direttivo può deliberare l'erogazione di rimborsi spese analitici (relative a viaggio, vitto, alloggio) in occasione di impegni fuori dal comune di residenza o rimborsi spesa forfettari in occasione di manifestazioni riconosciute dall'organismo affiliante, anche all'interno del comune di residenza.
9. È prevista la decadenza da membro del Consiglio direttivo per il socio interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
10. La qualità di Consigliere può cessare per:
 - a. scadenza del mandato;
 - b. decesso;
 - c. dimissioni;
 - d. assenza ingiustificata per 4 volte consecutive dalle riunioni del Consiglio direttivo;
 - e. gravi fatti od omissioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni.
11. Quando 1 o più consiglieri cessano la propria funzione durante il corso dell'esercizio, i rimanenti incaricano il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva dei soci di ricoprire la carica oppure, in caso di impossibilità, si convoca l'Assemblea elettiva dei soci per surrogare i mancanti.
12. Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, l'organo s'intende decaduto insieme al Presidente ed occorre procedere tempestivamente a nuove elezioni.
13. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione, pubblicata sulla bacheca sociale dal Presidente almeno 5 giorni prima della data di riunione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno.
14. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o in caso di richiesta da almeno metà dei membri o anche senza formalità, quando tutti i componenti sono d'accordo.
15. Il Consiglio direttivo discute e delibera su tutte le questioni connesse con l'attività sportiva, nonché con la gestione amministrativa dell'Associazione, in particolare ha i seguenti poteri:
 - a. attua le decisioni dell'Assemblea dei soci, adotta deliberazioni, delibera, sottopone al voto dell'Assemblea dei soci e manifesta pareri su tutti i problemi che interessano l'Associazione;
 - b. redige i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;
 - c. delibera sulle domande di ammissione dei Soci;
 - d. determina annualmente entità e modalità di riscossione delle quote, di ammissione e associative, e propone altri contributi straordinari a carico dei soci da sottoporre alla delibera assembleare;

- e. fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci stessi;
 - f. redige i rendiconti economici e finanziari dei bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi;
 - g. adotta provvedimenti disciplinari;
 - h. costituisce eventuali commissioni tecniche;
 - i. nomina le figure tecniche ed organizzative nelle varie discipline;
 - j. approva programmi tecnico-sportivi per la preparazione agonistica/promozionale degli atleti;
 - k. stabilisce le quote di partecipazione alle diverse attività sociali;
 - l. provvede alla nomina e designazione di propri rappresentanti, previa ratifica dell'Assemblea dei soci, nell'ambito di enti ed organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita;
 - m. assume le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente, e del coordinamento dei collaboratori coordinati e continuativi nonché dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
 - n. assume decisioni in merito all'utilizzo, nonché all'eventuale entità di emolumenti e di rimborsi spesa a favore di volontari, lavoratori sportivi, prestatori di lavoro occasionale, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori dipendenti non sportivi.
 - o. individua le attività secondarie e strumentali, diverse da quelle di interesse generale esercitabili;
16. Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto.
17. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
18. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
19. Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 11. PRESIDENTE E ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE

- 1. Il Presidente è investito di ogni potere sulla gestione ordinaria dell'Associazione, compreso quello di stipulare contratti di qualsiasi natura, intrattenere rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati.
- 2. Il Presidente ha la firma legale dell'Associazione.
- 3. Il Presidente, per particolari compiti istituzionali, può rilasciare delega al Vicepresidente.
- 4. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 5. Per acquistare beni mobili ed immobili il Presidente ha bisogno della delibera del Consiglio direttivo.
- 6. Nei casi di impedimento definitivo a svolgere le mansioni o di dimissioni del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio direttivo, il Presidente rimane in carica per l'esclusiva gestione ordinaria dell'Associazione fino all'Assemblea ordinaria elettiva dei soci, convocata tempestivamente per procedere all'elezione dei nuovi componenti gli organi associativi.

ARTICOLO 12. CLAUSOLA SULLA INCOMPATIBILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

- 1. È fatto divieto ai soci che ricoprono cariche sociali in seno all'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito del medesimo organismo sportivo affiliante riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP.

ARTICOLO 13. ESERCIZI SOCIALI E OBBLIGO DI REDAZIONE DEI RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI

- 1. L'Associazione è un ente non commerciale.
- 2. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.
- 3. L'Associazione ha l'obbligo di redazione del bilancio di esercizio annuale secondo le seguenti modalità:
 - a. Il Consiglio direttivo redige un bilancio contenente il progetto di rendiconto economico e finanziario, sotto forma di rendiconto usando lo schema del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - b. Il progetto di rendiconto economico e finanziario è reso disponibile ai soci per la consultazione;
 - c. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale l'Assemblea dei soci approva il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio direttivo;

ARTICOLO 14. ASSENZA DI FINE DI LUCRO, DESTINAZIONE DI UTILI E AVANZI DI GESTIONE

1. L'Associazione svolge ogni attività nella totale assenza di fini di lucro.
2. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'Associazione.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 15. PATRIMONIO E OBBLIGO DI DEVOLUZIONE IN CASO DI SCIOGLIMENTO

1. Il patrimonio dell'Associazione viene costituito da:
 - a. quote sociali;
 - b. crediti verso i soci e verso i terzi;
 - c. contributi volontari di soci o terzi e raccolte fondi (erogazioni liberali, donazioni, lasciti);
 - d. contributi di enti pubblici o organismi sportivi affilianti utili a raggiungimento di finalità statutarie;
 - e. attrezzature acquistate per lo svolgimento delle attività statutarie;
 - f. eventuali utili o avanzi di gestione.
 - g. eventuali disponibilità liquide;
 - h. eventuali beni immobili, immobilizzazioni immateriali e finanziarie;
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione vige l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio ad altri enti del Terzo settore.

ARTICOLO 16. DURATA E MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO

1. L'Associazione ha durata illimitata, salvo il caso di scioglimento dell'ente.
2. Le modalità di scioglimento dell'Associazione sono le seguenti:
 - a. normalmente è deliberato dall'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria.
 - b. in occasione del rinnovo delle cariche sociali dell'organo di amministrazione, se nessun socio è disponibile a candidarsi di fronte all'Assemblea ordinaria elettiva, il Consiglio direttivo uscente è obbligato a deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 17. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Chi aderisce liberamente all'Associazione accetta la presente clausola compromissoria e con essa di risolvere ogni controversia interna a detto ente sportivo sottoponendo le proprie ragioni esclusivamente all'organo giurisdizionale previsto e di accettarne le decisioni.
2. L'organo giurisdizionale previsto e regolamentato dal presente Statuto è il Collegio arbitrale.

ARTICOLO 18. COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Collegio arbitrale è l'organo giurisdizionale previsto dall'Associazione in caso di controversie.
2. Il Collegio arbitrale rimane in carica fino alla risoluzione della controversia
3. Il Collegio arbitrale è composto di tre arbitri:
 - a. ogni parte nomina un proprio arbitro;
 - b. i primi due arbitri nominano un terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.
 - c. se i due arbitri non si accordano sul terzo arbitro, la scelta è demandata al Tribunale.

ARTICOLO 19. NORME APPLICABILI

1. Le norme applicabili per quanto non previsto dal presente Statuto sono quelle vigenti in materia di sport dilettantistico, quelle dettate dal codice civile, le disposizioni di Statuti e regolamenti del CONI e delle organizzazioni sportive cui l'Associazione è affiliata.